


Focus Team Infrastrutture,
Energia e Transizione Ecologica**Focus Team Leader**Catia Tomasetticatia.tomasetti@belex.com

Tel. +39 06 84551 284

**Autori**Catia Tomasetticatia.tomasetti@belex.com

Tel. +39 06 84551 284

Giovanna Zagariagiovanna.zagaria@belex.com

Tel. +39 06 84551 275

Marilù Martoriellomarilu.martoriello@belex.com

Tel. +39 06 84551 719

La conversione in legge dei decreti che hanno introdotto talune nuove misure nel settore della produzione di biometano

1. Introduzione

Il mese di **febbraio** ha visto l'adozione di due decreti-legge fortemente attesi nel panorama del settore della produzione di biometano.

In primo luogo, lo scorso **20 febbraio 2026** è entrato in vigore il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (il “**Decreto PNRR**”)¹ che, avendo ad oggetto disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“**PNRR**”), ha **istituito (nuovi) programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale alla produzione di biometano**.

Il Decreto PNRR è stato convertito, con modificazioni, con **la legge 20 aprile 2026, n. 50**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026.²

In aggiunta, lo scorso **21 febbraio 2026** è entrato in vigore il Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (il “**DL Bollette**”)³ che, **intervenendo in diversi settori strategici allo scopo di ridurre gli oneri in bolletta a carico degli utenti finali, nonché favorire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie**, ha modificato la disciplina delle garanzie di origine (“**GO**”) relative al biometano consumato nei settori *hard-to-abate*⁴ (“**HtA**”).

Il DL Bollette è stato convertito, con modificazioni, con **la legge 10 aprile 2026, n. 49**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026 ed entrata in vigore il 19 aprile 2026.⁵

In sede di conversione, entrambi i decreti sono stati oggetto di modifiche e integrazioni; nondimeno, le misure analizzate nella presente newsletter risultano nel complesso confermate, seppur con taluni correttivi.

¹ Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, disponibile [qui](#).

² La legge di conversione del Decreto PNRR è disponibile [qui](#).

³ Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026, disponibile [qui](#).

⁴ Trattasi di settori produttivi ad alto tasso di emissioni di difficile abbattimento.

⁵ La legge di conversione del DL Bollette è disponibile [qui](#).

2. Il nuovo contributo in conto capitale erogato alla produzione di biometano

L'articolo 27 del Decreto PNRR (l'“**Articolo 27**”) istituisce appositi programmi di sovvenzione per la **concessione di contributi in conto capitale con l'obiettivo di garantire la realizzazione di, tra gli altri, impianti di produzione di biometano** relativi all'Investimento 1.4, Missione 2, Componente 2 del PNRR⁶.

Possono accedere ai programmi di sovvenzione di cui all'Articolo 27 i progetti di impianti per la produzione di biometano che rispettino i requisiti di cui al Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 (il “**DM Incentivi 2022**”).

Sono fatti salvi i progetti/gli impianti le cui graduatorie siano già state approvate, ovvero, i cui provvedimenti di concessione siano già stati adottati.

Dunque, l'Articolo 27 cristallizza e fa salvi quei contributi per i quali i progetti siano già risultati in posizione utile nelle graduatorie bandite ai sensi del DM Incentivi 2022 ovvero, già concessi ai sensi del medesimo decreto.

Il GSE assume il ruolo di **oggetto gestore**. A tale scopo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”) e il **GSE** dovranno sottoscrivere **specifici accordi attuativi per definire la gestione dei programmi di sovvenzione e il trasferimento delle risorse finanziarie**. Analogamente, il **GSE** subentra al **MASE** nell'erogazione dei contributi e **nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati**.

Entro **45 giorni dall'adozione dei suddetti accordi attuativi**⁷, il GSE dovrà **adottare le regole operative** che individueranno la **disciplina tecnico-attuativa dei programmi di sovvenzione** di cui all'Articolo 27. Tali regole operative potranno anche prevedere l'individuazione di **strumenti a garanzia della realizzazione degli interventi**, nonché **prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo**.⁸

In tale contesto, è da accogliere senz'altro favorevolmente la tempestività con cui il GSE ha provveduto all'adozione delle suddette regole operative (si veda infra), consentendo così a tutti i soggetti interessati di prenderne visione con tempistiche compatibili con il calendario particolarmente stringente delineato dall'Articolo 27, che prevede la stipula degli accordi di concessione entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 (si veda infra).

⁶ Per completezza, tali programmi di sovvenzione trovano applicazione anche rispetto agli impianti agrivoltaici (Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 2, del PNRR) e a comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR).

⁷ Dalle informazioni pubblicamente disponibili non emerge se gli accordi attuativi siano già stati adottati.

⁸ Le regole operative disciplineranno altresì:

- eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
- modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
- modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale.

Una volta assegnato il contributo in conto capitale al singolo beneficiario - la cui decisione è assunta a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo - il GSE provvederà a stipulare con ciascun beneficiario un **accordo di concessione, sino all'esaurimento dell'importo previsto il programma di sovvenzione. Gli accordi di concessione dovranno essere stipulati entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.** È fatta salva la possibilità, introdotta in sede di conversione in legge, di **prorogare il suddetto termine di ulteriori 60 giorni** (e, dunque, sino al **29 agosto 2026**), in presenza di **comprovate difficoltà procedurali o amministrative.**

In aggiunta agli specifici requisiti di cui al DM Incentivi 2022, e ad eventuali ulteriori requisiti/adempimenti che il GSE potrà prevedere nelle regole operative, **gli impianti che accedono al programma di sovvenzione e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio (sub specie, la tariffa di cui al DM Incentivi 2022) dovranno entrare in esercizio entro il termine di 24 mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione.**

In attuazione dell'Articolo 27, lo scorso **30 marzo 2026**, il GSE ha pubblicato le proprie regole operative (le "**Regole Operative**")⁹.

Le Regole Operative - nel disciplinare le *milestone* da raggiungere per percepire i suddetti contributi - prevedono che, **a pena di decadenza** dagli incentivi di cui al DM Incentivi 2022 (e, dunque, anche degli incentivi in conto esercizio), i beneficiari dovranno:

- (a) firmare e caricare sul portale informatico del GSE la nota di accettazione dell'atto d'obbligo regolante l'accesso al contributo in conto capitale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di concessione del contributo;
- (b) se non già avviati in seguito alla pubblicazione delle graduatorie in cui sono stati ammessi i relativi impianti, avviare i lavori entro tre mesi dalla data di caricamento sul portale del GSE della nota di accettazione.

Per evitare di incorrere nella decadenza, i beneficiari potranno costituire a favore del GSE (entro il suddetto termine di tre mesi) una cauzione a garanzia della realizzazione dell'investimento (nella forma di fideiussione bancaria/assicurativa o di deposito cauzionale)¹⁰, che sarà poi restituita dal GSE all'operatore a valle della verifica della realizzazione dell'intervento entro le tempistiche massime di entrata in esercizio (si veda infra).

*A tali adempimenti, secondo quanto già previsto dall'Articolo 27, si aggiunge **il termine di 24 mesi per l'entrata in esercizio dell'impianto** decorrente dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione¹¹ **a pena di decadenza** dagli incentivi*

⁹ Le Regole Operative sono disponibili a questo [link](#).

¹⁰ La garanzia dovrà avere le caratteristiche indicate nelle Regole Operative.

¹¹ Per chiarezza espositiva, si ricorda che il GSE preliminarmente dovrà:

- pubblicare l'**atto di concessione**, che indica, tra le altre cose, l'elenco dei progetti ammessi, gli obblighi a carico dei beneficiari. I soggetti beneficiari riceveranno comunicazione dell'avvenuta pubblicazione; e
- rendere disponibile sul portale informatico l'**atto d'obbligo**, che riporta i termini, gli obblighi e le condizioni di realizzazione dell'iniziativa.

di cui al DM Incentivi 2022 (ivi compresi gli incentivi in conto esercizio) ed escussione della fideiussione/incameramento del deposito (se prestata/o).

Il contributo in conto capitale viene erogato in seguito all'esito positivo della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio e, in ogni caso, in seguito all'acquisizione dell'esito positivo della prima visita di sorveglianza. I costi di realizzazione rientranti tra le spese ammissibili al beneficio del contributo in conto capitale devono essere comprovati con pagamenti tracciabili quietanzati entro la data di invio della comunicazione di entrata in esercizio.

In aggiunta agli adempimenti sopra descritti, ai fini di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'avanzamento dei progetti da parte dei soggetti beneficiari e di validazione delle suddette attività da parte del GSE, le Regole Operative prevedono che i soggetti beneficiari debbano comunicare al GSE:

- (i) l'avvio dei lavori entro 30 giorni dalla data di inizio degli stessi;
- (ii) la data di entrata in esercizio; e
- (iii) eventuali variazioni rispetto al titolare effettivo.

La misura introdotta dall'Articolo 27, come implementata dalla Regole Operative, costituisce un intervento certamente positivo, poiché consente agli operatori di non perdere i contributi già stanziati in precedenza nel contesto europeo, fondamentali per garantire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di biometano.

Inoltre, è da accogliere con favore la possibilità di prorogare il termine del 30 giugno 2026 in quanto il calendario delineato nel Decreto PNRR, soprattutto nella sua versione previgente alla conversione in legge che non contemplava alcuna proroga, appare particolarmente sfidante e poco in linea con le tempistiche sperimentate in passato nel settore, dove non sono mancati ritardi e incertezze, come dimostrato dall'iter di adozione del DM Incentivi 2022 e delle relative regole applicative.

3. La disciplina delle GO nel settore del biometano consumato da imprese HtA

L'articolo 11 del DL Bollette (l'"**Articolo 11**") modifica l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 63/2024 (l'"**Articolo 5-*bis***") concernente disposizioni (anche) in materia di decarbonizzazione dei settori **HtA**.

Il comma 2 dell'Articolo 5-*bis* chiarisce l'ambito applicativo del regime di autoconsumo per il biometano, con l'obiettivo di favorirne la produzione da biomasse agricole e l'utilizzo del biometano nelle filiere considerate HtA.

Successivamente, i soggetti beneficiari dovranno firmare e caricare sul portale informatico la **nota di accettazione** dell'atto d'obbligo.

Secondo quanto previsto dalle Regole Operative, l'accordo di concessione è costituito congiuntamente da (i) l'atto di concessione; (ii) l'atto d'obbligo; e (iii) la nota di accettazione.

In particolare, il comma 2 precisa che la definizione di autoconsumo include non solo il consumo diretto di biometano all'interno del medesimo sito di produzione (anche tramite un produttore terzo), ma, altresì, **per i clienti finali operanti in settori HtA, anche il consumo in un sito diverso, a condizione che il produttore agisca secondo le istruzioni del cliente in virtù di un accordo di compravendita.**

Tale accordo deve prevedere un prezzo medio mensile nullo delle GO e assicurare un beneficio equivalente a quello derivante dall'autoconsumo in sito, in coerenza con quanto già stabilito dal decreto MASE n. 224/2023.

L'Articolo 11 introduce le seguenti modifiche all'Articolo 5-*bis*:

- (i) **i clienti finali operanti in settori HtA** accedono alla qualifica di biometano autoconsumato **anche se operano in forma aggregata** (integrazione al comma 2);
- (ii) **non è consentita la traslazione, anche indiretta, dal valore delle garanzie di origine sulle altre voci di costo del contratto. È consentito invece il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto** (integrazione al comma 2);
- (iii) gli operatori danno **evidenza nel contratto di compravendita delle singole voci di costo** (introduzione del nuovo comma 2-*bis*);
- (iv) ai fini *sub* (iii), l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ("ARERA") **mette a disposizione clausole contrattuali standard**, di cui gli operatori possono avvalersi (introduzione del nuovo comma 2-*bis*);
- (v) il GSE, anche soggetto competente a proporre le clausole *sub* (iv), **monitora la conformità dei contratti, per eventuali successive segnalazioni all'ARERA** (introduzione del nuovo comma 2-*bis*);
- (vi) la disciplina concernente il biometano autoconsumato dai **clienti finali operanti in settori HtA si applica ai contratti di compravendita concernenti il biometano incentivato ai sensi del DM Incentivi 2022 nel limite del 35% dei consumi dei citati clienti** (introduzione del nuovo comma 2-*ter*); e
- (vii) il GSE, anche attraverso società del proprio gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta (introduzione del nuovo comma 2-*ter*).

L'Articolo 11, nella sua versione previgente la conversione in legge, limita(va) l'applicazione delle modifiche apportate all'Articolo 5-*bis* ai (soli) contratti **stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL Bollette**. In sede di conversione, con modifica approvata nel corso dell'esame del testo dalla Camera dei deputati, **l'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 11 è stata differita e circoscritta ai soli contratti stipulati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione** (*i.e.*, a decorrere dal 19 maggio 2026).

L'Articolo 11 modifica l'Articolo 5-bis con il chiaro intento di favorire il processo di decarbonizzazione dei settori HtA. Tuttavia, si osserva come tale previsione rischi di condurre ad un disincentivo da parte del mercato (sub specie, quello dei produttori) a rivolgere la propria offerta verso i clienti finali HtA, essendogli preclusa la possibilità di traslare il valore delle GO sui suddetti clienti finali. Translazione (e valorizzazione) che in tutti gli altri casi sarebbe invece ammessa, in linea con lo schema di meccanismo di incentivazione di cui al DM Incentivi 2022.

Non solo, l'Articolo 11 rischia di incontrare altresì un ostacolo di natura operativa nella mancata previsione di un termine per l'adozione da parte di ARERA delle clausole contrattuali standard, la cui mancata (rectius, tardiva) adozione potrebbe causare inefficienze nella effettiva attuazione del nuovo sistema che gli operatori sono già tenuti ad applicare.

Resta in ogni caso da accogliere favorevolmente la modifica introdotta in sede di conversione che trasla in avanti il dies a quo di efficacia dell'Articolo 11, consentendo così all'ARERA di avere un margine di tempo più ampio per l'adozione delle clausole contrattuali standard (nella perdurante mancanza di un termine ad hoc) e, agli operatori di mercato, di organizzare la propria strategia commerciale anche in funzione delle suddette clausole, ove medio tempore dovessero essere adottate dall'ARERA.

4. Conclusioni

Le novità introdotte dagli Articoli 27 del Decreto PNRR e 11 del DL Bollette delineano un quadro normativo che si pone l'obiettivo di accelerare gli investimenti in tecnologie strategiche per la transizione energetica e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, anche in una prospettiva di progressiva decarbonizzazione dei processi industriali.

In tale contesto, le modifiche (rectius, i correttivi) apportate in sede di conversione in legge dei due decreti in analisi rappresentano un passaggio certamente positivo in quanto contribuiscono a migliorare il quadro normativo rispetto al testo originario dei decreti.

Ciononostante, permangono tutt'ora alcune aree grigie - prima tra tutte, la mancata previsione nell'Articolo 11 di un termine per l'adozione da parte dell'ARERA delle clausole contrattuali standard - che potrebbero incidere sulla piena efficacia delle misure. Sarà dunque essenziale monitorare l'impatto pratico delle nuove previsioni sul mercato e verificare se il quadro regolatorio, così come delineato, sarà in grado di tradursi in risultati concreti, garantendo agli operatori un contesto operativo realmente efficace e prevedibile a supporto degli obiettivi di transizione ecologica cui la produzione di biometano è strumentale.



Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi campi di attività con un *focus* sulle infrastrutture, sull'energia e sulla transizione ecologica.

Catia Tomasetti

Bancario & Finanziario

Marco Giovanni Mancino

Legal Risk, Compliance & Investigations

Enrico Chieppa

Litigation & Dispute Resolution

Giuseppe Manzo

Societario

Paolo Daino

Societario

Francesca Marchetti

Bancario & Finanziario

Francesca Di Carpegna Brivio

Societario

Fulvio Marvulli

Societario

Anna Di Vilio

Bancario & Finanziario

Massimo Merola

Diritto dell'Unione europea e antitrust

Michele Dimonte

Fiscale

Francesca Peruzzi

Societario

Roberto Flammia

Bancario & Finanziario

Augusto Praloran

Societario

Giorgio Frasca

Bancario & Finanziario

Alessandro Rosi

Amministrativo

Biagio Giliberti

Amministrativo

Alberto Saravalle

Societario

Sara Lembo

Diritto dell'Unione europea e antitrust

Emanuela Spinelli

Diritto Penale

Gabriele Malgeri

Bancario & Finanziario

Giovanna Zagaria

Bancario & Finanziario